

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5150

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BARBIERI**

Presentata l'11 ottobre 1990

Modalità di determinazione dei contributi alle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rilevanza del fenomeno delle crescenti immigrazioni di cittadini extracomunitari nel nostro paese appare ormai evidente. Al fine di porre argine ai molteplici problemi conseguenti, con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è stata introdotta per la prima volta nel nostro Paese una normativa diretta a disciplinare l'ingresso e la permanenza dei lavoratori stranieri e degli esuli politici in Italia, prevedendo altresì una prima serie di misure e di provvidenze dirette a tutelare i loro diritti fondamentali ed a favorire la loro integrazione nell'ambito della comunità nazionale.

L'esperienza acquisita fino ad ora dimostra come il maggior impatto sociale, civile ed anche economico sia stato affrontato dagli enti locali, ed in particolare dai centri urbani di maggiore insediamento.

L'articolo 11 del decreto-legge citato prevede l'erogazione di « contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari », disponendo altresì la revoca dei contributi concessi qualora gli enti interessati non provvedano alla realizzazione dei programmi finanziati.

La presente proposta di legge mira a fornire alle regioni ed agli enti locali interessati il necessario quadro di certezza circa la disponibilità delle risorse finanziarie indispensabili alla programmazione, alla realizzazione ed alla gestione dei centri di prima accoglienza e di servizi.

Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, autorizza infatti una spesa di 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, senza nulla disporre, peraltro, in relazione agli anni successivi.

Le crescenti immigrazioni dal sud del mondo trovano, viceversa, origine in drammatici squilibri e conflitti a livello planetario, e non sembrano risolvibili in brevi periodi, né arginabili con misure restrittive di tipo burocratico-poliziesco senza intaccare i caratteri fondanti della nostra stessa democrazia.

Appare quindi indispensabile un intervento legislativo che permetta il dispiegarsi di un organico e costante intervento degli enti interessati, anche al fine di prevenire e di arginare possibili tensioni sociali e fenomeni di intolleranza e di razzismo, nella prospettiva della costruzione di una moderna società pluri-etnica e multirazziale.

L'unico articolo della presente proposta di legge mira pertanto ad assicurare la necessaria continuità dei finanziamenti indispensabili al proseguimento degli interventi delle regioni e degli enti locali in materia, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 416 del 1989, disponendo che a partire dall'esercizio 1993 tali stanziamenti siano determinati secondo il meccanismo previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, per le leggi poliennali di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A partire dall'esercizio 1993 lo stanziamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è determinato a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.